

Notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'Istruzione e degli uffici: USR Puglia - Ambito Territoriale per la Provincia di Lecce (Ufficio IV), USR Sicilia - Ambito Territoriale per la Provincia di Siracusa (Ufficio X), Ambito Territoriale per la Provincia di Roma (Ufficio VI), Ambito Territoriale per la Provincia di Chieti e di Pescara (Ufficio IV), Ambito Territoriale per la Provincia di Palermo (Ufficio I), Ambito Territoriale per la Provincia di Cagliari, Ambito Territoriale per la Provincia di Oristano (Ufficio VIII), Ambito Territoriale per la Provincia di Caserta (Ufficio IX) (In esecuzione dell'ordinanza del Tar Lazio Roma sez. III bis n. 07532/20 pubblicata il 07/12/20)

AVVISO

1.- Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede e n. RG del ricorso:

TAR Lazio Roma sez. III bis - RG 8898/20

2.- Nome dei ricorrenti e Amministrazioni intimare

Nome dei ricorrenti:

Incontro Claudia nata a Lentini (SR) il 12.04.1975 c.f. NCNCLD75D52E532L, Rapino Manuel nato a Casoli (CH) il 19.11.1987, c.f. RPNMNL87S19B985H, Costantini Marco nato a Penne (PE) il 30/03/1974 c.f. CSTMRC74C30G438W, Canucci Valeria nata a Napoli il 24.10.1989 c.f. CNCVLR89R64F839I, Roccuzzo Francesca nata a Catania il 10.07.1986 c.f. RCCFNC86L50C351N, Frigau Mauro nato a Cagliari il 10.06.1976 c.f. FRGMRA76H10B354Z, Puggioni David nato in Belgio il 29.06.1975 c.f. PGGDVD75H29Z103E, Chianese Giuseppina nata a Napoli il 9.4.1983, c.f. CHNGPP83D49F839C, Di Fiore Marco nato a Napoli il 5.05.1984,

c.f. DFRMRC84E05F839F, Russo Eugenio Antonio, nato a Scorrano (Le) il

25.01.1985, C.F.: RSSGNT85A25I549N

Amministrazioni intime:

Ministero dell'Istruzione in persona del l.r p/t;

USR Puglia - Ambito Territoriale per la Provincia di Lecce (Ufficio IV), in persona del dirigente p.t.;

USR Sicilia - Ambito Territoriale per la Provincia di Siracusa (Ufficio X) in persona del dirigente p.t.;

l'Ambito Territoriale per la Provincia di Roma (Ufficio VI) in persona del dirigente p.t.;

l'Ambito Territoriale per la Provincia di Chieti e di Pescara (Ufficio IV) in persona del dirigente p.t.;

l'Ambito Territoriale per la Provincia di Palermo (Ufficio I) in persona del dirigente p.t.;

l'Ambito Territoriale per la Provincia di Cagliari in persona del dirigente p.t.;

l'Ambito Territoriale per la Provincia di Oristano (Ufficio VIII) in persona del dirigente p.t.;

l'Ambito Territoriale per la Provincia di Caserta (Ufficio IX) in persona del dirigente p.t.;

Il ricorso è stato anche notificato alla sig.ra Novella Miglietta (controinteressato).

3.- Estremi dei provvedimenti impugnati e sunto dei motivi di ricorso

Estremi provvedimenti impugnati:

- decreto n. 12760 del 16.09.2020 dell'USR Puglia - Ambito Territoriale per la

provincia di Lecce (Ufficio IV) di pubblicazione delle Graduatorie Provinciali

per le Supplenze (G.P.S.) e conseguenti graduatorie d'istituto per le classi di

concorso A046 e A061 per gli anni scolastici 2020/21 e 2021/22, nonché delle

Pagina 3 di 20 graduatorie medesime;

- decreto prot. n. 6512 del 16.09.2020 dell'USR Sicilia - Ambito Territoriale per la

provincia di Siracusa (Ufficio X) di pubblicazione delle Graduatorie Provinciali

per le Supplenze (G.P.S.) e conseguenti graduatorie d'istituto per la classe di

concorso A018 per gli anni scolastici 2020/21 e 2021/22, nonché delle gra-

duatorie medesime;

- decreto prot. n. 19374 del 02.09.2020 dell'USR Lazio - Ambito Territoriale per

la provincia di Roma (Ufficio VI) di pubblicazione delle Graduatorie Provinciali

per le Supplenze (G.P.S.) e conseguenti graduatorie d'istituto per le classi di

concorso A018, A016, A017, A037, A047, B032, A001, A060 per gli anni scolastici

2020/21 e 2021/22, nonché delle graduatorie medesime;

- del decreto prot. n. 5917 del 17.09.2020 dell'USR Abruzzo - Ambito Territoriale

di Pescara e Chieti (Ufficio IV) di pubblicazione delle Graduatorie Provinciali

per le Supplenze (G.P.S.) per la provincia di Pescara e conseguenti graduato-

rie d'istituto per le classi di concorso A017, A001, A060 per gli anni scolastici

2020/21 e 2021/22, nonché delle graduatorie medesime;

- del decreto prot. n. 16097 del 10.09.2020 dell'USR Campania - Ambito Terri-

toriale di Napoli (Ufficio VI) di pubblicazione delle Graduatorie Provinciali per

le Supplenze (G.P.S.) per la provincia di Napoli e conseguenti graduatorie

d'istituto per le classi di concorso AB25, AC25, AB24, AC24, per gli anni scola-

stici 2020/21 e 2021/22, nonché delle graduatorie medesime;

- del decreto prot. n. 12445 del 1.09.2020 dell'USR Sicilia - Ambito Territoriale di

Palermo (Ufficio I) di pubblicazione delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (G.P.S.) per la provincia di Palermo e conseguenti graduatorie d'istituto per la classe di concorso A018, per gli anni scolastici 2020/21 e 2021/22, nonché delle graduatorie medesime;

- del decreto prot. n. 709 del 1.09.2020 dell'USR Sardegna - Ambito Territoriale di Cagliari di pubblicazione delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (G.P.S.) per la provincia di Cagliari e conseguenti graduatorie d'istituto per la classe di concorso A018, per gli anni scolastici 2020/21 e 2021/22, nonché delle graduatorie medesime;

- del decreto prot. n. 5499 del 14.09.2020 dell'USR Sardegna - Ambito Territoriale di Oristano di pubblicazione delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (G.P.S.) per la provincia di Oristano e conseguenti graduatorie d'istituto per le classi di concorso A060, A020, A037, A040, A041, A047, B016 per gli anni scolastici 2020/21 e 2021/22, nonché delle graduatorie medesime;

- del decreto prot. n. 17561 del 03.10.2020 dell'USR Campania - Ambito Territoriale di Caserta (Ufficio IX) di pubblicazione delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (G.P.S.) per la provincia di Caserta e conseguenti graduatorie d'istituto per le classi di concorso A060, A001, A016, A017, A037, A054 per gli anni scolastici 2020/21 e 2021/22, nonché delle graduatorie medesime;

- nonché, ove occorra, e nel limite dell'interesse dei ricorrenti, dell'Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020 recante le "Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo della scuola", nella parte in cui, all'art. 6, recante "Requisiti generali di ammissione" ha stabilito che "Le G.P.S. relative

ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, sono suddivise in fasce così determinate: a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di Pagina 5 di 20 abilitazione; ...", e nella parte in cui, sempre all'art. 6 ha stabilito che "Le G.P.S., distinte in prima e seconda fascia ai sensi dei commi 5, 6, 7 e 8, sono costituite dagli aspiranti che, avendone titolo, presentano la relativa istanza, per una sola provincia, attraverso le apposite procedure informatizzate, conformemente alle disposizioni di cui alla presente ordinanza e secondo modalità e termini stabiliti con successivo provvedimento della competente direzione generale.";

- nonché, ove occorra e nei limiti dell'interesse dei ricorrenti, anche quali atti presupposti o consequenziali o, comunque, connessi - decreto dipartimentale n. 858 del 21 luglio 2020 recante le "procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/22". Modalità e termini di presentazione delle istanze;

- di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso.

Sunto dei motivi di ricorso:

Nel MERITO di chiede di:

1) accogliere il presente ricorso e conseguentemente accertare e dichiarare l'illegittimità dei provvedimenti impugnati, annullare gli atti di cui all'epigrafe e comunque accogliere integralmente le richieste come in epigrafe specificate;

2) accertare e dichiarare i titoli posseduti dai ricorrenti idonei ad attribuire agli

stessi valore abilitanti per le classi di concorso nelle quali hanno formulato domanda nelle G.P.S..

3) condannare in ogni caso l'Amministrazione al pagamento delle spese e competenze di giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto legale.

I ricorrenti, sono docenti laureati e abilitati, muniti di tutti i requisiti richiesti per l'accesso alla professione docente. Hanno infatti conseguito uno dei percorsi previsti dal D.M. 249 del 2010 che abilitano alla professione docente.

A riguardo, si rileva che, con sentenza n. 9914/2020 del 30.09.2020, codesto Tar Lazio, III[^] sezione, per dirimere la controversia instaurata da ricorrenti docenti con solo titolo di studio e possesso di 24 CFU nelle discipline atropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche che avevano svolto attività didattica presso istituzioni scolastiche statali o paritarie per almeno 36 mesi e che chiedevano l'iscrizione nella prima fascia G.P.S. e seconda fascia G.D'I., ha stabilito quanto segue: "Ai sensi dell'art. 3, comma 6, della citata ordinanza n. 60 del 2020, "Le G.P.S. relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, sono suddivise in fasce così determinate: a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione". Come anticipato, per l'iscrizione alla prima fascia delle graduatorie è necessario il conseguimento del titolo abilitativo, il semplice possesso di laurea ovvero di 24 cfu o lo svolgimento di 36 mesi di attività, in conformità all'orientamento espresso dalla prevalente giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. St. n. 2264 del 2018), deve ritenersi che non sia equiparabile al titolo di abilitazione all'insegnamento. La disciplina sui percorsi abilitanti (sui quali si vedano: il decreto ministeriale n. 249 del 10 settembre 2010 in relazione all'introduzione dei tirocini formativi attivi TFA; d. m.

23 marzo 2013 e DDG n. 58 del 25 luglio 2013, in relazione all'istituzione dei percorsi speciali abilitanti (PAS); art. 1, commi 110 e 114, della legge n. 107 del 2015 sulla "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti") e quella del dottorato di ricerca così come quella del conseguimento della laurea sono distinte e perseguono finalità diverse. Ritiene inoltre il Collegio che - in assenza di una equiparazione espressamente disposta da una norma primaria o secondaria - il Ministero legittimamente non abbia consentito l'iscrizione anche a chi sia in possesso del titolo di laurea, abbia svolto 36 mesi di attività pratica o conseguito i 24 CFU. Inoltre, dalla normativa rilevante in materia emerge che si tratta di 'percorsi' rivolti a sviluppare esperienze e professionalità sulla base di procedimenti ben diversi, in ambiti differenziati e non assimilabili. Quanto ai percorsi abilitanti, l'art. 2 del d. m. n. 249 del 10 settembre 2010 prevede che "1. La formazione iniziale degli insegnanti di cui all'articolo 1 è finalizzata a qualificare e valorizzare la funzione docente attraverso l'acquisizione di competenze disciplinari, psico-pedagogiche, metodologico-didattiche, organizzative e relazionali necessarie a far raggiungere agli allievi i risultati di apprendimento previsti dall'ordinamento vigente. 2. E' parte integrante della formazione iniziale dei docenti l'acquisizione delle competenze necessarie allo sviluppo e al sostegno dell'autonomia delle istituzioni scolastiche secondo i principi definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275". Viene dunque chiaramente in risalto una attività di formazione orientata alla 'funzione docente', che di per sé si caratterizza per il continuo contatto con gli allievi, ai quali vanno trasmesse conoscenze anche sulla base di competenze psico — pedagogiche. In definitiva, va condiviso e confermato l'orientamento che, sul

punto, valorizza la "diversità ontologica tra percorsi di abilitazione e dottorato di ricerca" nonché con il percorso diretto al conseguimento della laurea, evidenziando come non vi siano "né disposizioni espresse, né considerazioni di ricostruzione sistematica che possano indurre l'interprete a ritenere il conseguimento del dottorato di ricerca titolo equipollente all'abilitazione all'insegnamento".

La Corte costituzionale con la sentenza n. 130 del 2019 – nell'evidenziare la differenza ontologica tra abilitazione e dottorato di ricerca – ha affermato che l'abilitazione consiste in "un'attività di formazione orientata alla funzione docente" che ha "come specifico riferimento la fase evolutiva della personalità dei discenti" ed esige "la capacità di trasmettere conoscenze attraverso il continuo contatto con gli allievi, anche sulla base di specifiche competenze psico-pedagogiche", definisce quindi l'abilitazione come ontologicamente diversa rispetto al percorso di dottorato, e ritiene in conclusione su tale presupposto non irragionevole la norma di legge che per partecipare al concorso richiede l'abilitazione stessa. In tali termini, è facile concludere che tale requisito, in ragione della sua elevata specificità e dell'importanza che riveste, come delineata dalla Corte, non sia in alcun modo surrogabile, e che quindi, in mancanza di chiara ed espressa disposizione di legge di segno contrario, i percorsi e i titoli descritti da parte ricorrente non possano in alcun modo essere ad essi equiparati.

Quindi, il percorso completato dai ricorrenti, è senza dubbio un percorso altamente professionalizzante orientato alla professione docente.

Non solo i ricorrenti hanno conseguito una laurea magistrale/specialistica nelle loro discipline di insegnamento, hanno conseguito i 24 cfu in materie antro-

psico-pedagogiche richieste dall'ordinamento per la partecipazione ai pubblici concorsi per il ruolo di docenti per la scuola secondaria di primo e secondo grado, ma hanno altresì partecipato ad una pubblica selezione per l'accesso al Corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità ex D.M. 240 del 2010, risultando vincitori.

Il Corso di specializzazione universitario a numero programmato frequentato dai ricorrenti, della durata minima di 8 mesi, e regolato dal citato D. M. n. 240 del 2010 e dalle successive modifiche, prevede al suo interno l'acquisizione di un minimo di 60 crediti formativi universitari e comprende almeno 300 ore di tirocinio presso una istituzione scolastica statale pari a 12 crediti formativi universitari. A conclusione del corso il candidato deve superare con esito favorevole l'esame finale.

Come stabilito dal DECRETO MIUR del 30 settembre 2011 recante "Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249", possono partecipare alle selezioni per l'accesso al numero programmato dei posti messi a disposizione dei vari atenei i soggetti che già hanno tutti i requisiti per accedere alla professione docente per la loro classe di concorso di appartenenza. È quindi un corso riservato ai soli docenti che già hanno accesso ad una specifica classe di concorso, che vogliono specializzarsi e quindi abilitarsi all'insegnamento.

Si legge nel decreto che "la prova di accesso, predisposta dalle università, è volta a verificare, unitamente alla capacità di argomentazione e al corretto uso della lingua, il possesso, da parte del candidato, di: a. competenze didattiche diversificate in funzione del grado di scuola; b. competenze su empatia

e intelligenza emotiva; c. competenze su creatività e pensiero divergente; d.

competenze organizzative e giuridiche correlate al regime di autonomia delle

istituzioni scolastiche. 2. La prova di accesso è predisposta da ciascuna uni-

versità e si articola in: 4 a) un test preliminare; b) una o più prove scritte ovvero

pratiche; c) una prova orale".

Nello stesso D.M. vengono stabilite, inoltre, le competenze finali che il corso

deve far conseguire ai docenti attraverso la frequenza obbligatoria e il supe-

ramento degli esami relativi agli insegnamenti teorici, per il raggiungimento

totale di 36 CFU, in discipline riguardanti i settori scientifico-disciplinari afferenti

all'area delle Scienze Storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche,

Scienze Giuridiche e Scienze Mediche (Didattica e pedagogia speciale; Psi-

cologia dello sviluppo e psicologia dell'educazione; Istituzioni di diritto pub-

blico; Neuropsichiatria infantile), attraverso la frequenza obbligatoria e il su-

peramento degli esami relativi ai laboratori pratici, per il raggiungimento di 9

CFU, in:

"M-PED/03 Orientamento e Progetto di Vita e alternanza scuola-lavoro

M-PED/03 Didattica speciale: codici comunicativi della educazione linguistica

M-PED/03 Didattica speciale: codici del linguaggio logico e matematico

M-PED/03 Didattica delle Educazioni e dell'area antropologica

M-PED/04 Didattica per le disabilità sensoriali

M-PSI/04 Interventi psico-educativi e didattici con disturbi comportamentali

M-PSI/04 Interventi psico-educativi e didattici con disturbi relazionali

M-PSI/07 Linguaggi e tecniche comunicative non verbali

M-EDF/01 e M-EDF/02 Metodi e didattiche delle attività motorie e sportive".

È inoltre previsto un tirocinio diretto pari a 300 ore (6 CFU). È da espletarsi in non

meno di 5 mesi, viene effettuato presso le istituzioni scolastiche, è seguito dal tutor dei tirocinanti scelto tra i docenti specializzati interni alla scuola. Le ore di tirocinio diretto sono calcolate in 60'. Non è previsto alcun riconoscimento di crediti, la frequenza integrale è obbligatoria, senza riduzioni né recuperi.

È anche previsto un tirocinio indiretto che prevede attività di riflessione e supervisione del tirocinio diretto coordinate dai docenti tutor. Sono previste 75 ore di attività pari a tre CFU. All'interno del Tirocinio indiretto rientrano altre 75 ore, pari a 3 CFU, dedicate all'utilizzo delle nuove tecnologie applicate alla didattica speciale (TIC). Queste ultime sono tenute da docenti esperti nelle tecnologie dell'istruzione. La frequenza integrale è obbligatoria, senza riduzioni né recuperi.

Si legge, ancora, nel D.M. citato: "Il docente specializzato per il sostegno deve perciò possedere:

- competenze teoriche e pratiche nel campo della pedagogia speciale;
- competenze teoriche e pratiche nel campo della didattica speciale;
- conoscenze psico-pedagogiche sulle tipologie delle disabilità;
- competenze nell'ambito della pedagogia della relazione d'aiuto;
- conoscenze e competenze sulle modalità di interazione e di relazione educativa con gli alunni della classe promuovendo relazioni pro-sociali fra gli stessi e fra questi e la comunità scolastica;
- competenze educative delle dinamiche familiari e delle modalità di coinvolgimento e cooperazione con le famiglie;
- approfondite conoscenze di natura teorica e operativa per l'approccio interdisciplinare allo studio dell'interazione corpo-mente, della psicomotricità, del comportamento e dell'apprendimento dell'essere umano;

– approfondite conoscenze di natura teorica e operativa in relazione ai processi di comunicazione;

– familiarità e competenza con prassi e metodologie simulate, osservative e sperimentali nell'ambito dell'educazione e della didattica speciale;

– capacità di analizzare e comprendere i processi cognitivi a livello individuale e collettivo, in condizioni di disabilità e non;

– competenze per co-ideare, co-monitorare e co-condurre progetti innovativi finalizzati a promuovere il processo di integrazione all'interno del contesto classe;

– competenze didattiche speciali in ambito scientifico, umanistico e antropologico;

– competenze didattiche negli approcci metacognitivi e cooperativi;

– competenze didattiche speciali per le disabilità sensoriali e intellettive;

– competenze psico-educative per l'intervento nei disturbi relazionali e comportamentali;

– competenze pedagogico-didattiche nella gestione integrata del gruppo classe;

– competenze per monitorare e valutare gli interventi educativi e formativi;

– conoscenze in ambito giuridico-normativo sull'integrazione scolastica e sui diritti umani;

– competenze didattiche con le T.I.C.;

– competenze di comunicazione e collaborazione con i colleghi e gli operatori dei servizi sociali e sanitari".

Anche dal D.M. del 30 settembre 2011 emerge quindi, in maniera inequivocabile, il carattere altamente professionalizzato del Corso di Specializzazione per

le attività di sostegno (TFA Sostegno): un corso di formazione specifico per la formazione del personale docente, che offre un percorso idoneo a fornire conoscenze, competenze, abilità ai docenti-corsisti che senza dubbio devono considerarsi abilitati all'insegnamento, anche per le loro classi di concorso di appartenenza. Vengono infatti svolte attività teoriche e pratiche-laboratoriali volte a sviluppare e potenziare le abilità didattiche dei docenti anche in ambiti e discipline specifiche, come quelle letterarie, antropologiche, matematiche, giuridiche, artistiche.

Ciò appare altresì coerente a quanto ancora di recente rilevato, in ordine all'abilitazione all'insegnamento, dalla stessa Corte costituzionale (sentenza n. 130 del 2019).

Secondo la Consulta, già in passato, in base all'art. 2 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e ora ai sensi degli artt. 5 e 6 del d.lgs. n. 59 del 2017, i percorsi abilitanti erano come sono finalizzati all'acquisizione di competenze disciplinari, psico-pedagogiche, metodologico-didattiche, organizzative e relazionali, necessarie sia a far raggiungere agli allievi i risultati di apprendimento previsti dall'ordinamento, sia a sviluppare e sostenere l'autonomia delle istituzioni scolastiche.

Dello stesso avviso è il Consiglio di Stato, il quale, nella decisione n. 7789/19, al punto 5, riconosce che la ratio del requisito richiesto per partecipare al concorso (l'abilitazione oltre la laurea) "è l'aver svolto un'attività di formazione orientata alla funzione docente, che abbia come specifico riferimento la fase evolutiva della personalità dei discenti".

Occorre, inoltre, segnalare come il lungo e tortuoso percorso della formazione docente ricorrenza, una laurea specialistica/magistrale e anni di esami post-

laurea finalizzati esclusivamente ad ottenere l'abilitazione all'insegnamento nella classi di concorso di appartenenza, è rimasto parzialmente incompiuto per l'esclusiva responsabilità dell'amministrazione resistente che non ha attivato i percorsi abilitativi che invece aveva formalmente pianificato legittimando l'affidamento dei laureati e dei ricorrenti in particolare.

È possibile affermare senza possibilità di smentita che i ricorrenti non sono stati messi in alcun modo nelle condizioni conseguire l'abilitazione "ordinaria" tramite TFA perché il MIUR non ha previsto percorsi ordinamentali di abilitazione per gli insegnanti di scuola secondaria di secondo grado.

I percorsi di tirocinio formativo attivo (TFA) introdotti anch'essi dal decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 249 del 10 settembre 2010, emanato ai sensi della legge n. 244 del 24 dicembre 2007, e modificato dal decreto del MIUR n. 81 del 25 marzo 2013, costituiscono il superamento delle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario.

Si trattava di un corso di preparazione all'insegnamento di durata annuale istituito dalle università che attribuiva, all'esito di un esame finale, il titolo di abilitazione all'insegnamento in una delle classi di concorso previste dal D.M. del MiUR 30 gennaio 1998 n. 39. L'accesso ai corsi TFA era regolato da tre fasi di prove: un test preliminare predisposto dal Ministero e comune a tutte le università, composto da 60 quesiti con quattro opzioni di risposta ciascuno di cui una sola esatta; una prova scritta predisposta da ciascuna università ed una prova orale. Ai test poteva parteciparvi solo chi avesse conseguito la laurea magistrale e i CFU minimi per accedere alla classe di concorso.

Prima della soppressione si sono svolti solamente due cicli di TFA: il primo relativo all'anno accademico 2011-2012, il secondo nell'a.a. 2014-2015.

L'Art. 3 "Percorsi formativi" del decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Univer-

sità e della Ricerca n. 249 del 10 settembre 2010 che istituiva e regolava i TFA

stabiliva che: "2. I percorsi formativi sono così articolati:

a) per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, un

corso di laurea magistrale quinquennale, a ciclo unico in deroga a quanto

previsto dall'articolo 8, comma 2, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'u-

niversità e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, comprensivo di tirocinio da

avviare a partire dal secondo anno di corso;

b) per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado, un

corso di laurea magistrale biennale ed un successivo anno di tirocinio forma-

tivo attivo."

Il successivo Art. 5 denominato "Programmazione degli accessi" del decreto

del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 249 del 10 settem-

bre 2010 stabiliva che: "1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

definisce annualmente con proprio decreto la programmazione degli accessi

ai percorsi di cui agli articoli 3 e 13.

2. Il numero complessivo dei posti annualmente disponibili per l'accesso ai per-

corsi e' determinato sulla base del fabbisogno di personale docente abilitato

nelle scuole del sistema educativo di istruzione e formazione, previo parere del

Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica ammini-

strazione e la semplificazione".

La formazione dei docenti della scuola secondaria di secondo grado si ba-

sava quindi essenzialmente sul conseguimento della laurea magistrale e dei

requisiti minimi richiesti per l'accesso alla classe di concorso e di un successivo

anno di Tirocinio Formativo Attivo.

Da ciò si desume che l'intento originario del legislatore era quello di istituire annualmente i percorsi finalizzati ad acquisire l'abilitazione all'insegnamento, a partire dall'a.a. 2011-2012, intento però disatteso, in quanto gli unici due TFA ordinari sono stati banditi solo negli a. a. 2011/12 e 2014/15.

Palese, pertanto, è la lesione del legittimo affidamento nella fattispecie de qua.

4.- Indicazione dei controinteressati:

Sono controinteressati tutti coloro i quali sono inseriti:

- nelle GPS per la Provincia di Roma I e II fascia per le classi di concorso A018, A016, A017, A037, A047, B032, A001, A060 per gli anni scolastici 2020/21 e 2021/22, nonché nelle graduatorie d'istituto medesime;

- nelle GPS per la Provincia di Lecce I e II fascia per le classi di concorso A046 e A061 per gli anni scolastici 2020/21 e 2021/22, nonché nelle graduatorie d'istituto medesime;

- nelle GPS per la Provincia di Siracusa I e II fascia per le classi di concorso A018 per gli anni scolastici 2020/21 e 2021/22, nonché nelle graduatorie d'istituto medesime;

- nelle GPS per la Provincia di Napoli I e II fascia per le classi di concorso AB25, AC25, AB24, AC24 per gli anni scolastici 2020/21 e 2021/22, nonché nelle graduatorie d'istituto medesime;

- nelle GPS per la Provincia di Palermo I e II fascia per le classi di concorso A018 per gli anni scolastici 2020/21 e 2021/22, nonché nelle graduatorie d'istituto medesime;

- nelle GPS per la Provincia di Pescara I e II fascia per le classi di concorso A017,

A001, A060 per gli anni scolastici 2020/21 e 2021/22, nonché nelle graduatorie d'istituto medesime;

- nelle GPS per la Provincia di Cagliari I e II fascia per le classi di concorso A018 per gli anni scolastici 2020/21 e 2021/22, nonché nelle graduatorie d'istituto medesime;

- nelle GPS per la Provincia di Oristano I e II fascia per le classi di concorso A060, A020, A037, A040, A041, A047, B016 per gli anni scolastici 2020/21 e 2021/22, nonché nelle graduatorie d'istituto medesime;

- nelle GPS per la Provincia di Caserta I e II fascia per le classi di concorso A060, A001, A016, A017, A037, A054 per gli anni scolastici 2020/21 e 2021/22, nonché nelle graduatorie d'istituto medesime.

IN ALLEGATO GLI STRALCI RELATIVI ALLE ALLEGATE GRADUATORIE

5.- Indicazione svolgimento del processo:

Si indica che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

6.- Indicazione del numero dell'ordinanza con riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami:

Ordinanza Tar Lazio Roma sez. III bis n. 07532/20 pubblicata in data 07/12/20 con la quale è stata disposta l'integrazione del contraddittorio a cura di parte ricorrente nei confronti dei candidati utilmente inseriti nelle graduatorie impugnate.

Si allegano i seguenti atti, parte integrante del presente avviso:

1) testo integrale del ricorso introduttivo estratto dal fascicolo informatico;

2) ordinanza Tar Lazio Roma sez. III bis n. 07532/20 estratto dal fascicolo informatico;

3) elenco nominativo dei controinteressati;

4) distinta versamento quota pubblici proclami.

Calimera, lì 14/12/20

Avv. Gabriele Russo